



AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

PROGETTO ESECUTIVO

**Porto di Gioia Tauro
Manutenzione della recinzione portuale doganale**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME GENERALI**

PREMESSA

Il presente fascicolo contiene le norme generali che regolano l'appalto per l'esecuzione dei "Manutenzione della recinzione portuale doganale del Porto di Gioia Tauro".

I lavori riguardano:

- smontaggio dei pannelli grigliati sormontati su barriere new jersey;
- fornitura e posa in opera di recinzione metallica da sormontare su muro paraonde e barriere new jersey;
- fornitura e posa in opera di n° 3 cancelli carrabili;
- opere accessorie varie.

Le norme contenute in questo Capitolato vincolano l'impresa appaltatrice (che per brevità viene di seguito chiamata "appaltatore o impresa") nei confronti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (che per brevità viene di seguito chiamato "Ente appaltante") e costituiscono parte sostanziale del contratto d'appalto.

L'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto sarà rappresentato dalla propria direzione lavori e dal responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 "**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**" e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dalla normativa in genere vigente per le Opere Pubbliche, dal Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145 del 19/04/2000 (che per brevità viene di seguito chiamato "Capitolato Generale") e dal Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche.

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO**

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione del progetto inerente i "Manutenzione della recinzione portuale doganale del Porto di Gioia Tauro".

L'appalto riguarda:

- smontaggio dei pannelli grigliati sormontati su barriere new jersey;
- fornitura e posa in opera di recinzione metallica da sormontare su muro paraonde e barriere new jersey;
- fornitura e posa in opera di n° 3 cancelli;
- opere accessorie varie.

Le opere in oggetto ricadono in aree comprese all'interno del territorio comunale di Gioia Tauro e San Ferdinando.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente appalto ma altresì di tutte le opere esistenti e da eseguire, nonché di tutte le condizioni locali, l'impresa è a conoscenza che i lavori dovranno essere realizzati senza sospendere le attività e l'accesso ai dipendenti dell'Autorità Portuale.

L'impresa che risulterà aggiudicataria risponde nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità del buon funzionamento delle opere stesse, con l'impegno tassativo di provvedere a proprie cura e spese e senza diritto di rivalsa a tutto quanto possa comunque occorrere per garantire all'Ente appaltante il raggiungimento dei fini proposti. Pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori da compensare a corpo, compresi nell'appalto, ammonta ad € 163.000,00, come risulta dal seguente prospetto:

A1) Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 142.760,48
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Sommano i lavori a base d'asta	€ 147.760,48
<u>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
B1) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 7.284,52
B2) Incentivo art. 92 163/2006 (2% di A)	€ 2.955,00
B3) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.239,52
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 163.000,00

L'importo complessivo lordo dei lavori in appalto ammonta quindi ad € 147.760,48 di cui € 142.760,48 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.000,00 non soggetti a ribasso d'asta e relativi agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, i lavori del presente progetto sono:

L'importo presunto per la categoria di lavoro prevista potrà variare in più od in meno, per effetto di variazioni nelle quantità, senza che l'appaltatore possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie o prezzi diversi da quelli riportati nel relativo elenco.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di introdurre o fare introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi genere e natura che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie o prezzi diversi da quelli dell'elenco salva sempre l'applicazione degli articoli 161, 162 e 163 del Regolamento.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte di ribasso >= alla soglia di anomalia per come previsto al comma 9 dell'art.122 e successive modifiche ed integrazioni.

Il prezzo a corpo forfettario non è soggetto ad alcuna revisione anche in relazione ad eventuali variazioni del costo della mano d'opera e/o dei materiali.

Sia l'importo dei lavori a misura che quello dei lavori a corpo, che sono fissi ed invariabili, sono soggetti a ribasso d'asta, ad esclusione del costo per la sicurezza.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Si precisa inoltre che i funzionari, geometri dell'Ente appaltante dell'ufficio tecnico dell'Autorità Portuale, incaricati o non della Sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi.

Art. 3

Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto

Le opere, che formano oggetto dell'appalto, possono, con le riserve di cui al precedente articolo, riassumersi nelle seguenti categorie:

Cat. OG1 class. I - edifici civili ed industriali

L'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e non esclude altre categorie di opere e di lavori.

I concorrenti sono tenuti:

- ad esaminare gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico che in questa fase di progettazione è stato redatto a misura in modo tale da permettere ai tecnici incaricati della ditta partecipante alla gara di estrarre tutte le informazioni, quantità e qualità relativi a: misurazioni, materiali e specifiche tecniche necessarie per l'elaborazione del ribasso offerto.

- I concorrenti hanno comunque facoltà di effettuare, nel caso in cui lo ritengano necessario, sopralluogo nelle aree di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di

tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera, previo appuntamento da richiedere entro 10 gg dalla scadenza delle presentazioni dell'offerta, all'indirizzo di posta elettronica: areatecnica@portodigioiatauro.it;

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente:

- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi delle prestazioni e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo presenti le norme che stabiliscono l'invariabilità dei prezzi contrattuali anche per cause e circostanze di forza maggiore;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali e della mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico di progetto, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, per le opere a corpo, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Tutte le opere dovranno essere eseguite, come previsto a corpo, a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto approvato dall'Ente appaltante, rispettando le prescrizioni e le norme del capitolato generale e dei capitolati integrativi riferendosi alle specifiche parti del lavoro e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 4

Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa è tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detto deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, prestata a favore dell'Ente appaltante con le modalità e da parte dei soggetti di cui all'art. 127 del D.P.R. n. 207/2010.

La suddetta cauzione, che dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei modi e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 11 del DPR 163/2006.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo netto dei lavori oggetto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento n 207/2010.

Il termine di validità della garanzia sarà prorogato ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che si venga a posticipare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore stesso, e quest'ultimo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione all'Impresa che segue nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria come previsto al comma 4 dell'art. 113 del DPR 163/2006 in favore dell'Ente appaltante.

L'Ente appaltante potrà disporre della cauzione definitiva avvalendosi della facoltà di cui all'art. 123 del Regolamento; l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Ente appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. E' riservato all'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra utile azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente a coprire, a liquidazione finale, l'eventuale debito dell'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, è subordinato alla prestazione di una polizza fidejussoria, con durata di mesi ventisei (comma 3 dell'art. 141 del DPR 163/2006), volta a garantire l'opera realizzata sino al collaudo definitivo, di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (due anni).

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza assicurativa "CAR" che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, esclusi solo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con una adeguata copertura assicurativa di "tutti i rischi" (incendi, costi di demolizione e sgombero, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, manutenzione estesa, danni a persone e cose dell'Ente appaltante, dei propri dipendenti e di terzi, personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori, anche se non dipendente dall'Ente appaltante, personale della Commissione di collaudo, Ispettori dell'ISPESL).

La polizza di copertura "RCT" dovrà espressamente considerare "terzi" anche:

- la Committente ed i suoi dipendenti;
- appaltatori di opere complementari, commissionati direttamente dalla Committente e loro dipendenti;
- i subappaltatori dell'appaltatore ed i loro dipendenti;
- la Direzione lavori ed i suoi incaricati;
- progettisti e/o collaboratori esterni;
- Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ed i suoi collaboratori;
- incaricati della vigilanza ed i collaudatori, nonché coloro i quali accedano nel cantiere per visitare le opere in costruzione.

La polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo complessivo pari all'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è fissato in a Euro 500.000,00.

Nella polizza dovrà essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante e del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante.

La polizza relativa alla suddetta assicurazione dovrà essere esibita almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Resta inteso che l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni

verificatisi dovessero superare i massimali previsti nella polizza e rimane anche e comunque a carico dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza suddetta.

La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui al presente articolo, dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, inoltre, a pena d'invalidità, le garanzie relative alla cauzione provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- l'impegno del fidejussore ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della stazione appaltante.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte al preventivo benestare dell'Ente appaltante.

Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali e Norme tecniche;
- b) L'elenco dei prezzi unitari;
- c) Il Cronoprogramma;
- d) le polizze di garanzia;
- e) Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di progetto di cui all'elenco allegati anche se non materialmente allegati ma controfirmati dai contraenti e conservati unitamente agli altri atti contrattuali.

Le informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione e nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, potranno essere ottenute dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro o dalla A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria.

Tutti i progetti delle opere da eseguirsi sono impegnativi per l'Impresa, facendo essi parte del progetto esecutivo.

L'Ente appaltante si riserva di richiedere all'impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, la stesura di disegni supplementari delle opere da eseguire.

Le norme presenti nei vari documenti debbono considerarsi tra loro integrative, in ogni caso, qualora sia presente una discordanza, l'Appaltatore è tenuto a consultare la D.L. prima di dare corso all'esecuzione della relativa opera.

Art. 6

Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si applicano:

- 1) Il nuovo codice degli appalti D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, approvato con DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.
- 3) Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000.
- 4) La Normativa emanata nel quadro della legge 5 novembre 1971 n. 1086.
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche, secondo la normativa in vigore.

5) La Normativa emanata nel quadro della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e delle leggi regionali in vigore.

6) La normativa di cui al DM 14 gennaio 2008 nuove norme tecniche per le costruzioni e suoi collegati di carattere nazionale e regionale.

L'Impresa, inoltre, sarà tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle Autorità marittime e militari.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Fermo restando il fatto che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del contratto e dei documenti da esso richiamati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Ente appaltante, spetta all'Impresa l'organizzazione dei lavori per la migliore realizzazione degli stessi.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e sempre di prima scelta.

L'impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare la campionatura preventiva alla fornitura o alla esecuzione, di qualsivoglia materiale o manufatto, per l'approvazione da parte della D.L., anche in presenza di indicazioni specifiche negli elaborati di progetto.

Relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto redatto dal Min. LL. PP.

Art. 7

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Salvo quanto disposto dagli articoli 27, 116 e 118 D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di appalto non può essere ceduto, neanche in parte, sotto pena di nullità nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

L'affidamento in subappalto di opere e lavori oggetto del presente appalto è disciplinato dall'articolo 118 D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 nonché dall'art. 170 del Regolamento.

In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, l'Ente appaltante potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò imputabili.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Ente appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente appaltante non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, ancorché autorizzato, la Direzione dei lavori accerti l'esistenza di inadempimenti da parte del subappaltatore anche inerente a protocollo di legalità, può intimare per iscritto all'Appaltatore di prendere immediatamente le dovute misure per la risoluzione del Contratto di subappalto e per l'allontanamento dal cantiere del subappaltatore.

La risoluzione del Contratto di subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di proroga dei termini dell'esecuzione del Contratto.

In ogni caso l'Appaltatore resta il solo ed unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante delle opere eventualmente affidate a ditte subappaltatrici. Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia: (L. 27/12/1956 n. 1423; L. 31/5/1965 n. 575; D.L. 6/9/1982 n. 629; L. 13/9/1982 n. 646; L. 12/10/1982 n. 726; L. 23/12/1982 n. 936; L. 19/3/1990 n. 55; L. 17/1/1994 n. 47; D. LGS. 8/8/1994 n. 490; Decreto Ministero dell'Interno 16/12/97 n. 486; D.P.R. 03/06/98 n. 252); Legge 136/2010.

Art. 8

Consegna dei lavori

La Direzione Lavori comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La consegna dei lavori sarà effettuata subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Di ogni consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale.

Dalla data del primo verbale di consegna, anche se trattasi di consegna parziale, decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 154 comma 6 del Regolamento.

I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dall'Ente appaltante alla Impresa dovranno essere considerati solo indicativi e l'Impresa avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo all'Ente appaltante le eventuali discordanze riscontrate.

Pertanto, la Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che l'Ente appaltante si riserva di dare di volta in volta.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata, come già detto, anche in più tempi.

Essendo la consegna parziale nel caso di eventuale ritardo da parte dell'Ente appaltante nella consegna per esigenze dello stesso e per disposizione della Direzione Lavori, qualunque possa essere la ragione per la quale si verifichi la sospensione o il rallentamento dei lavori, l'Impresa non avrà diritto che ad una corrispondente proroga dei termini fissati dall'art. 14, limitatamente ai lavori interessati dalla suddetta ritardata consegna o sospensione o rallentamento, né avrà diritto a compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivare dalla ritardata consegna o sospensione o rallentamento.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo all'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000 e all'art. 153 commi 8 e 9 del Regolamento.

Art. 9

Programma dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà presentare il programma dettagliato per la esecuzione delle opere, previo accordi con la Direzione Lavori circa la rispondenza al programma generale, ai termini di avanzamento e di esecuzione stabiliti dal contratto e dal presente capitolato e ad eventuali altre esigenze evidenziate dall'Ente appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 40 e dal comma 10, dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Il programma approvato è impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di

rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 29.

Art. 10

Ordini della Direzione Lavori

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base a quanto previsto dall'art. 190 del Regolamento e dall'art. 31 del Capitolato Generale.

Nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e/o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori, previa approvazione dell'Ente appaltante.

Art. 11

Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 9.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze, secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale.

L'Impresa è tenuta ad avere come Direttore Tecnico del Cantiere un Ingegnere o Architetto o Geometra, regolarmente iscritto all'Albo, munito di procura autentica, preventivamente accettato dall'Ente appaltante, il quale si assumerà la piena responsabilità dell'organizzazione tecnica dei lavori.

Egli dovrà essere costantemente presente durante le ore di attività del cantiere. Eventuali sue assenze continuative e/o ingiustificate, costituiranno inadempimento grave agli obblighi contrattuali e saranno considerate ragione sufficiente per l'applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto per colpa imputabile all'Impresa.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136, e specificatamente:

Art. 4. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera u\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la

tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto tra la prefettura di Reggio Calabria e questa Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 13.04.2010. Il non rispetto di quanto indicato all'art. 3 comporterà l'applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto per colpa imputabile all'impresa.

Art. 12

Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolta o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato Generale.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto.

L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore dovrà anche comunicare il nominativo del proprio dipendente che, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suddetto suo rappresentante e comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso di cessazione o revoca del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e dovrà essere depositato presso l'Ente appaltante, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

La D.L. avrà diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di indicarne il motivo e senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 13

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, è stato determinato in **120 giorni**. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, decorrerà dalla data del Verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari ad tre millesimi dell'intero importo netto contrattuale, per un ammontare complessivo non superiore al 10% dello stesso importo netto contrattuale. Le penali saranno iscritte a debito dell'appaltatore, nello stato di avanzamento immediatamente successivo a quando si è verificato il ritardo o nello stato finale. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per l'ultimazione dell'intero lavoro.

Oltre alle penali di cui sopra, l'Ente appaltante addebiterà all'Impresa le

maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori, da valutarsi in ragione del 10% (dieci per cento) sull'importo complessivo delle penali applicate.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispettivo obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e pertanto per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

E' stato altresì tenuto conto di tutti i termini e tempi di cui agli articoli 8, 9, 13, 21 e 22 del presente capitolato e pertanto anche per essi è escluso il diritto dell'appaltatore a proroghe o protrazioni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

E' prevista la consegna in più parti, come previsto nel precedente art. 8.

In tal caso, come già precisato, la data della consegna, ad ogni effetto, sarà quella risultante dal primo verbale e ciò in deroga all'art. 154 comma 6 del Regolamento.

Si fa inoltre obbligo all'Impresa di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che la stessa Impresa ha previsto nel programma di cui all'art. 9 presentato all'Ente appaltante e da questo accettato.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di stabilire, a proprio esclusivo giudizio, il tempo massimo in cui dovranno essere ultimate, in tutto e nelle singole parti o fasi di esecuzione.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte o tutte le opere eseguite prendendole in consegna mediante apposito verbale di constatazione.

Qualora l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Impresa non potrà mai reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione delle opere costruite, quali che siano le difficoltà che le derivino nella esecuzione o nel completamento delle rimanenti opere, né potrà infirmare le risultanze e le determinazioni del collaudo definitivo.

L'Impresa però è esonerata dall'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione dipendenti, in modo evidente, dalla anticipata utilizzazione delle opere appaltate o di parte di esse, mentre è tenuta alla riparazione di quelle che manifestano deficienze di esecuzione.

L'Impresa comunicherà all'Ente appaltante, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la effettuazione dei collaudi.

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno regolate dall'art. 158 del Regolamento e dall'art. 24 del Capitolato Generale.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti comunque interessati ed alla Direzione Lavori, nonché dovrà provvedere a proprie cura e spese alle riparazioni necessarie.

Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unico responsabile rimane l'appaltatore restando del tutto estraneo l'Ente appaltante e la D.L. da qualsiasi vertenza civile e penale.

L'appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.

Art. 14

Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

La Direzione Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, la contabilizzazione delle opere eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui al successivo art. 16 e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Per la contabilizzazione dei lavori a corpo, si applicheranno le aliquote percentuali di incidenza delle opere stesse rispetto al totale dei lavori a corpo, indicate nella tabella riportata alle pagine seguenti.

Ognuna delle aliquote predette potrà essere, a sua volta, applicata parzialmente in proporzione alla quantità di quella certa categoria, effettivamente eseguita alla data di maturazione di ogni singolo SAL, alle scadenze temporali o per importo riportate nel successivo art. 16 e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, come prescritto dal successivo art. 30, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Nel caso di contabilizzazione di partite in quantità provvisorie, dette partite saranno equiparate a quelle definitive per gli effetti dei termini di iscrizione delle eventuali riserve.

La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici.

I materiali, manufatti, attrezzature o impianti, approvvigionati nel cantiere per essere incorporati nelle opere definitive, sempreché siano stati accettati dalla Direzione Lavori, potranno, ad insindacabile giudizio della stessa Direzione Lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali, manufatti, attrezzature o impianti, sino al loro impiego e la Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Le trattenute per il rimborso delle eventuali prestazioni fornite dall'Ente appaltante o previste dal presente capitolato e poste a carico dell'appaltatore, verranno effettuate direttamente all'atto del pagamento del primo mandato successivo alla data della prestazione oggetto del rimborso stesso.

La tabella delle aliquote percentuali di incidenza di ogni categoria di lavori a corpo verrà redatta tra l'impresa e i direttori dei lavori con apposito verbale, al fine di redigere la contabilità a corpo.

Art. 15

Stato finale e conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, ultimata ogni singola opera si redigerà il verbale di ultimazione e si farà luogo alla compilazione del conto finale, che dovrà essere redatto dalla Direzione Lavori entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi e trasmesso al Responsabile del Procedimento che attiverà la procedura di cui all'art. 201 del sopracitato Regolamento.

Il pagamento, di quanto dovuto all'appaltatore sulla base del conto finale (rata di saldo) sarà effettuato dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del Regolamento, dell'art. 7 del Capitolato Generale e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa richiamate all'art. 21 del presente capitolato, che siano adempiuti tutti gli obblighi richiamati agli artt. 18, 21 e 22 del presente capitolato e che le eventuali controversie insorte in dipendenza delle cave, discariche, strade di servizio di cui al precedente art. 13 risultino completamente definite e tacitate i relativi

reclami.

Il titolo di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile e deve essere emesso entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, come previsto dagli articoli 124 e 235 del Regolamento e dall'art. 29 del Capitolato Generale.

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per motivi attribuibili all'Ente appaltante, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

Art. 16 Pagamenti

A titolo di pagamenti in acconto saranno erogate all'Impresa appaltatrice le somme risultanti dai certificati emessi dal Responsabile del procedimento, compilati sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. Tali documenti saranno predisposti durante il corso delle opere **al raggiungimento di € 30.000,00 dell'importo aggiudicato.**

Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori, in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, si farà luogo all'emissione del conto finale.

Sullo stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale.

L'Ente appaltante può trattenere, dai certificati di acconto o dalla rata di saldo, le somme necessarie per ottemperare direttamente a tutti gli oneri previsti dal presente CSA a carico dell'Impresa e da essa non rispettati, nonché per quelli previsti dall'art. 13 del Capitolato Generale, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo.

Il pagamento dei suddetti certificati di acconto dovrà essere effettuato, a norma dell'art. 29 del Capitolato Generale, entro 30 giorni dalla data di emissione.

Come stabilito dalle leggi vigenti, non sono ammessi compensi revisionali.

I lavori sono appaltati a corpo, con prezzo chiuso ai sensi degli articoli 53 e 133 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La eventuale contabilizzazione parziale dei prezzi a corpo verrà effettuata, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, proporzionalmente all'effettivo avanzamento dei lavori stessi.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/06 e successive integrazioni e modifiche. Per l'attività di progettazione in affidamento, il progettista potrà avvalersi del subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 91 c. 3 del D.lgs. 163/2006. In caso di subappalto, resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Art. 17 Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, l'approvazione del

collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, nei casi di utilizzazione anticipata delle opere, la eseguirà in modo da non impedire l'accesso delle persone e dei veicoli agli edifici e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante e, comunque, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1668 e 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il transito delle persone e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Allo scopo di permettere l'immediato intervento, in casi particolari quando sussistano fondati motivi legati alla stagione o ad altre cause, l'appaltatore potrà procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio.

Per tali casi l'appaltatore dovrà però tempestivamente avvertire la Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva con i materiali e nei modi prescritti dal Capitolato Speciale.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni, screpolature. All'atto del collaudo gli spessori dei materiali dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati.

Saranno a totali cura e carico dell'appaltatore gli oneri tutti relativi alle operazioni che si rendessero necessarie per eliminare le deficienze e le irregolarità che fossero riscontrate.

Per tutte le manutenzioni poste dal presente capitolato a carico dell'appaltatore, qualora il medesimo non provveda ai relativi adempimenti, l'Ente appaltante si riserva, fermo restando quanto stabilito nel presente art. 17, di procedere alla diretta esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 341 della legge n. 2248/1865 All. F e dell'art. 119 del Regolamento, qualora, a suo insindacabile giudizio, la mancata manutenzione dovesse provocare pregiudizio alle opere.

Quale che sia l'esito del collaudo, resta fermo che l'Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il lavoro appaltato è in ogni sua parte del tutto esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità. I vizi d'installazione degli impianti vengono in ogni caso assoggettati all'applicazione dell'art. 1669 c.c..

Per le Parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e/o sostituzione.

Art. 18

Collaudi e pagamento del saldo

In corso d'opera verranno eseguiti, a cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Impresa, tutti i collaudi tecnici ed i collaudi preliminari previsti dalle Norme Tecniche.

La direzione lavori che dovrà emettere il certificato di regolare esecuzione provvederà alle verifiche, prove e constatazioni che riterrà necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

Art. 19

Danni di forza maggiore ed altri

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 165 e 166 del Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore alla Compagnia di assicurazione che provvederà a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli estremi.

Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potrà in nessun caso costituire motivo per l'appaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione dei danni da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni fatta dalla Compagnia assicuratrice, sarà pertanto tenuto al tempestivo ripristino delle opere danneggiate, ripristino che dovrà effettuare a sua completa cura e spese e secondo gli ordini della Direzione Lavori, restando stabilito che ove per il ripristino dell'opera dovessero attuarsi potenziamenti di strutture od interventi integrativi, comportanti maggiori spese rispetto alle opere originariamente eseguite, tali maggiori spese saranno riconosciute all'appaltatore qualora le corrispondenti opere siano state espressamente ordinate dalla D.L.

L'appaltatore avrà il solo diritto di incassare la liquidazione riconosciuta dalla compagnia assicuratrice.

Art. 20

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa é obbligata a trasmettere all'Ente appaltante, con cadenza quadrimestrale, per tutto il personale addetto ai lavori in cantiere, compreso quello di eventuali subappaltatori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fra gli altri:

- denuncia di esercizio all'INAIL relativa al lavoro appaltato, con il numero di posizione assicurativa;
- denuncia dei salari annuali che l'appaltatore deve presentare di anno in anno all'INAIL;
- domanda di iscrizione all'INPS con la relativa posizione;
- modelli DM/10;
- modelli 01M e 03M;
- domanda di iscrizione alla Cassa Edile Provinciale con il numero di posizione;
- libro matricola per quanto riguarda le iscrizioni degli impiegati e degli operai dell'appaltatore;
- registro degli infortuni.

1) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed

altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

2) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

3) Osservare l'art. 7 del Capitolato Generale, agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.

4) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi artt. 22 e 23. I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dall'art. 131 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, formano parte integrante del contratto d'appalto e devono essere consegnati all'Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

I piani dovranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i piani presentati dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza e, ai sensi dell'art. 151 del Regolamento, può assumere anche le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri.

Il direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa, è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dell'art. 131 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà redigere e consegnare all'Ente appaltante:

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, da considerarsi come piano complementare di dettaglio.
- fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in duplice copia, tutti gli elementi necessari alla compilazione del fascicolo dell'opera (ex D.L. n. 494/96) relativamente alle opere e agli impianti eseguiti, comprendenti tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti, o apparecchiature e norme di uso e manutenzione;

5) Lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc, in modo da ripristinare lo stato primitivo.

Dovranno essere smontate le opere provvisorie con ricollocazione di tutti gli elementi eventualmente rimossi senza esclusione alcuna.

L'area di cantiere dovrà essere rilasciata perfettamente ripulita e liberata da qualsiasi materiale o residuo di lavorazione.

6) Disporre, prima dell'inizio dei lavori nel numero che sarà prescritto, le tabelle recanti le indicazioni relative all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita con dimensioni di 2x3 m e con caratteristiche uguali all'analogo tipo depositato presso il Ministero dei LL.PP.

7) L'allontanamento dal cantiere dei materiali che vengono rifiutati dalla Direzione Lavori in quanto non rispondenti ai requisiti di accettazione stabiliti dalle vigenti leggi, ovvero non riconosciuti di qualità idonea secondo le Norme Tecniche contrattuali.

8) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al contratto;

7) Assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti del lavoro in modo da consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché mantenere il cantiere ordinato e agevolarne la transitabilità.

Di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore precisati nel presente articolo e nel successivo, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, é esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente appaltante.

Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e nel successivo, l'Ente appaltante sospenderà la corresponsione dei pagamenti ed avrà, inoltre, la facoltà, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Art. 21

Oneri generali relativi al cantiere

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e di richiedere al Direttore dei Lavori stesso, disposizioni per le Particolarità che eventualmente non risultassero dai disegni, o dalle disposizioni già impartite.

In nessun caso l'Appaltatore potrà dare corso alla esecuzione di opere diverse o in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei lavori.

01) La formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature, nonché la installazione dei mezzi di lavoro e ponteggi necessari per la esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.

Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:

- utenze provvisorie: energia elettrica, acqua e telefono (allacci, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzo, etc.) che dovranno essere intestate all'Impresa appaltatrice;

- spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;

- l'osservanza dei regolamenti: edilizio, di igiene e di polizia urbana, nonché del codice della strada, per quanto concerne l'esercizio del cantiere e la esecuzione dei lavori;

02) La predisposizione di impianto elettrico, in stato di efficiente uso, per l'illuminazione provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguono lavori sia da parte dell'Impresa che da parte di Ditte fornitrici dell'Ente appaltante e per la durata dei suddetti lavori, anche se eseguiti in più riprese.

03) La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto potrà occorrere per l'ordine e la sicurezza, come ad es. cartelli d'avviso, segnali di pericolo diurni e notturni.

04) La fornitura, installazione e mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutte le segnalazioni diurne e notturne (cartelli, fanali, segnali verticali e orizzontali, ecc.) nelle zone interessate dai lavori, in relazione alle

esigenze di ordine e sicurezza del transito pedonale e veicolare, in osservanza alle norme legislative antinfortunistiche e di circolazione stradale.

05) La manutenzione del cantiere e la pulizia periodica delle opere in corso di esecuzione, incluso lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di rifiuto, anche se lasciati dalle Ditte fornitrici incaricate direttamente dall'Ente appaltante. Alla ditta appaltatrice richiamata per tale inadempienza sarà applicata una penale giornaliera di 500,00 € fino a quando da verifiche effettuate dal responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il cantiere risulti pulito e sgombero di materiale di rifiuto.

06) L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso, e nelle opere in costruzione alle persone autorizzate dall'Ente appaltante, anche se appartenenti ad altre Ditte alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel contratto o da questo stralciati.

L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi necessari, che le verranno richiesti.

Art. 22

Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto e nelle Norme Tecniche d'Appalto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non limita né riduce, comunque, la sua responsabilità.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo sono sottoposti a quanto previsto dal D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, del Regolamento n. 207 del 05/10/2010, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL. PP. n. 145 del 19/04/2000, per quanto non in contrasto con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica dell'appalto.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del cantiere, della disciplina prevista dal Decreto 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto.

Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore manleverà l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni modo derivargli.

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni che possano derivare a terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

Art. 23

Prezzi di elenco

IL prezzo offerto in sede di gara, dei lavori appaltati a corpo, risulta fisso, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

Il ribasso offerto in sede di gara comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previsti dal presente capitolato e quanto altro necessario per dare le opere appaltate complete in ogni e parte ed eseguite a perfetta regola d'arte. Tra l'altro, e senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, la percentuale di ribasso comprende:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, oneri fiscali ecc. e quanto necessario per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai: il reperimento, l'assunzione e la retribuzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale trasporto sul luogo del lavoro della manodopera occorrente; le spese per utensili, attrezzi ed equipaggiamento per lavori particolari, le spese accessorie di ogni specie, le baracche per alloggi, i dormitori ed il casermaggio, i servizi, le mense, ecc. nonché gli oneri sociali e previdenziali di cui al precedente art. 21 e le spese per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi di opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche dell'Appalto; le spese generali;

e) tutti gli oneri relativi al rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza nonché all'onorario ed ai compensi per il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, che sarà nominato dall'Ente appaltante;

Si dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente contratto e negli articoli delle presenti Norme si è tenuto conto nello stabilire l'offerta dei lavori a corpo così come offerti in sede di gara, si intendono quindi accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto di tutti i predetti oneri ed obblighi e ritenuti pertanto da essa remunerativi.

Art. 24

Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco, si utilizzeranno i prezzi contenuti nell'ultima pubblicazione dell'elenco prezzi della Regione Calabria, in mancanza, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento oppure, eccezionalmente, alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante.

Qualora sia necessario determinare dei nuovi prezzi, su di essi sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 25

Prezzo chiuso e revisione prezzi

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'art. 133 del D.lgs. 163/2006 quando ricorrono gli estremi del comma 4 del prima citato articolo si fa luogo a compensazioni nei termini e con le modalità di cui all'articolo 133 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Art. 26

Compenso a corpo

Il compenso a corpo verrà corrisposto con le modalità previste dai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Il corrispettivo compensa quindi anche gli oneri vari (sia diretti che indiretti, espressamente indicati o no, dalle presenti Norme e dai Capitolati, Norme e Regolamenti a cui le stesse fanno riferimento) che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri (non ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso al servizio della zona dei lavori).

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori. Esso verrà liquidato con gli stati di avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti.

Le categorie di lavori indicate in progetto e le relative quantità sono solo indicative. L'Impresa è comunque tenuta a realizzare tutte le opere e le lavorazioni previste in progetto.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 del Regolamento, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità riportate nella stima dei lavori, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione e acquisibili presso l'Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto, per la finale determinazione del prezzo a corpo da offrire e, pertanto, nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente appaltante, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali voci o quantità riportate in difetto o mancanti negli elaborati di progetto.

Art. 27

Riserve dell'Impresa

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 190 del Regolamento e 31 del Capitolato Generale.

La riserva deve essere iscritta ed esplicitiva, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e dell'Elenco Prezzi.

Per le contestazioni inerenti alla formazione di nuovi prezzi si applicheranno le norme di cui all'art. 163 del Regolamento.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.

Salvo quanto previsto dagli articoli 239 e 240 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'esame delle riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi, con le modalità previste dagli articoli 32 e 33 del Capitolato Generale.

A seguito della emissione del certificato di collaudo, entro sessanta giorni, l'Ente appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati e notificherà le medesime all'appaltatore ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Art. 28

Definizione delle controversie

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e la esecuzione del contratto, delle Norme Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta definire con l'accordo bonario previsto dal 239 e 240 D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero con la procedura prevista dall'art. 32 del Capitolato Generale al termine dei lavori, con accettazione da parte dell'Impresa delle determinazioni definitive adottate dall'Ente appaltante, sarà deferita al giudice ordinario, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

In nessun caso l'Impresa potrà, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 29

Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:

a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti notoriamente insolvente, o abbia chiesto l'amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita, o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;

b) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

c) quando nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio di autotrasporto o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza stradale ed impiego di lavoratori in nero tale rescissione potrà dare seguito anche a revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia natura nella ipotesi prima riportate;

d) quando la ditta non ottemperi alle 5 clausole dell'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra La prefettura di Reggio Calabria e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 13 aprile 2010;

e) in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 118 e 119 del Regolamento quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
- abbandono del cantiere;
- sospensione ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti giorni;
- esecuzione di opere in subappalto non regolarmente autorizzate;
- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
- ritardo nell'esecuzione dei lavori di almeno 45 (quarantacinque) giorni di calendario rispetto al programma dei lavori, per motivi imputabili all'Impresa;
- assenza continuativa e/o ingiustificata del Direttore Tecnico del cantiere;
- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori.

L'Ente appaltante, si potrà avvalere della facoltà prevista agli art. 132, 137, 138, 139 e 140 di cui al D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dei su citati articoli e dell'art. 1456 del Codice Civile. Peraltro la risoluzione non potrà dichiararsi se non

dopo la notifica di una normale diffida da parte dell'Ente appaltante, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente appaltante all'Impresa mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.

L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c) se lo crederà opportuno, invece che dichiarare risolto il contratto, potrà procedere all'esecuzione di ufficio di tutte o parte delle opere ancora da eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, di formale diffida intimante ancora l'esecuzione di determinate opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione, dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.

Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori o per l'adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in quale modo abbia l'appaltatore adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale, da trasmettere al Responsabile del procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, l'Ente appaltante disporrà la risoluzione del contratto oppure ordinerà l'esecuzione d'ufficio e disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilerà il verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso (art. 121 del Regolamento). Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sarà redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori.

Sia nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto sia in quello dell'esecuzione d'ufficio, l'appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Sarà facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera nonché i cantieri dell'appaltatore.

In relazione al carattere essenziale di tutte le clausole del presente articolo si conviene fra le parti che, in caso di ritardi nella riconsegna dei lavori e delle opere o in caso di opposizione alle immissioni in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e dei magazzini liberi da persone e da materiali, non accettati né rilevati dall'Ente appaltante nel termine all'uopo prefisso, saranno sospesi da parte dell'Ente appaltante stesso, senza più decorrenza di interessi di sorta, i pagamenti di quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore, mentre questi inoltre sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto di tutti i lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi oltre i trenta giorni, la penale sarà raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto dell'appaltatore alla riconsegna dei lavori e delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e loro pertinenze, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dall'appaltatore sulla risoluzione o sull'esecuzione d'ufficio e

fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e dal rifiuto di cui sopra.

Si conviene all'uopo espressamente che qualunque contestazione anche sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione o dell'esecuzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'appaltatore quale ragione per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo della riconsegna immediata dei lavori e delle opere oltre che dell'immissione in possesso dell'Ente appaltante. Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dall'Ente appaltante verso l'Autorità concedente, le parti convengono pure che ogni contestazione, da parte dell'appaltatore anche in ordine alla risoluzione d'ufficio o all'esecuzione d'ufficio, potrà dar luogo soltanto a risarcimento di danni.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, l'ente appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto in seguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio; egli avrà inoltre diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori ma non potrà opporsi in alcun modo alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori e/o dell'Ente appaltante.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente l'Ente appaltante.

L'Ente appaltante darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali, utensili, macchinari e cantieri nella misura concordata e provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore all'Ente appaltante.

Art. 30

Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo netto di contratto e l'ammontare netto delle opere eseguite, quando questo sia inferiore al primo, ai termini dell'art. 134 del D.lgs. 163/2006, escluso ogni altro compenso.

Nella determinazione dell'ammontare netto del valore delle opere già eseguite si terrà conto degli eventuali aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Ente appaltante.

Art. 31

Elezione di domicilio

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Impresa è quello indicato all'art. 2 del Capitolato Generale ed il domicilio dell'Ente appaltante è presso la sua Sede Legale, restando Palmi (RC) la sede del Foro competente per ogni controversia.

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'Ente appaltante, ai sensi della D.lgs. 196/2003, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

Art. 32

Spese - Regime fiscale

Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantità che sarà richiesta dall'Ente appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale.

Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente:

- tutte le spese che la legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente appaltante;

Art. 33

Accredito della anticipazione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 79 del 28/03/97, convertito in legge n. 140 del 28/05/97, è stato abrogato l'istituto della anticipazione del prezzo contrattuale, ad esclusione di quei contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea.

I Tecnici

INDICE

Art.	Pag.
PREMESSA	2
Art. 1 Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto	4
Art. 4 Garanzie e coperture assicurative	5
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici Norme e prescrizioni integranti il capitolato.....	7
Art. 7 Divieto di cessione del contratto e subappalto	8
Art. 8 Consegna dei lavori	9
Art. 9 Programma dei lavori	9
Art. 10 Ordini della Direzione Lavori	10
Art. 11 Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri	10
Art. 12 Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori	11
Art. 13 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi	11
Art. 14 Contabilità dei lavori	12
Art. 15 Stato finale e conto finale	13
Art. 16 Pagamenti	14
Art. 17 Manutenzione delle opere sino al collaudo	14
Art. 18 Collaudi e pagamento del saldo	15
Art. 19 Danni di forza maggiore ed altri	16
Art. 20 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa	16
Art. 21 Oneri generali relativi al cantiere	18
Art. 22 Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi	19
Art. 23 Prezzi di elenco	20
Art. 24 Lavori non previsti nell'elenco prezzi	20
Art. 25 Prezzo chiuso e revisione prezzi	20
Art. 26 Compenso a corpo	21
Art. 27 Riserve dell'Impresa	21
Art. 28 Definizione delle controversie	22
Art. 29 Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa	22
Art. 30 Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante	24
Art. 31 Elezione di domicilio	24
Art. 32 Spese - Regime fiscale	25
Art. 33 Accredito della anticipazione	25